CAMERA DEI DEPUTATI N. 3604

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

—

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

Presentato alla Presidenza il 3 settembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I compiti istituzionali della Guardia di finanza sono fissati dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo.

Essi si riferiscono a settori di attività le più complesse e diverse, le quali determinano notevoli impegni operativi, che l'attuale evoluzione della società e dell'economia rende sempre più onerosi e pressanti.

Gli anzidetti compiti possono, a grandi linee, essere suddivisi in due gruppi:

I. – prevenzione e repressione del contrabbando e degli altri reati previsti da leggi speciali o dal codice penale, esplicate lungo le frontiere terrestri, il litorale, nell'interno del territorio nazionale, in mare e negli spazi aerei sovrastanti il territorio nazionale medesimo e il mare aperto;

vigilanza fissa nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria esercitata presso le dogane, nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie internazionali e di confine, presso gli opifici ove si producono generi soggetti ad imposta di fabbricazione, presso i depositi di generi di monopolio, le saline, i sansifici nonché presso enti centrali e periferici dell'Amministrazione;

concorso alla difesa politico-militare delle frontiere, all'ordine e alla sicurezza pubblica, ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione in mare;

II. – verifiche globali nei confronti delle aziende commerciali ed industriali per controllarne la regolarità sotto il profilo tributario, finanziario, politico-economico e valutario;

attività informativa d'iniziativa o a richiesta di uffici finanziari e giudiziari;

servizi alla diretta dipendenza della autorità giudiziaria, ogni qualvolta occorra l'intervento di organi di polizia tributaria negli accertamenti, indagini ed inchieste che tale autorità ritiene di esplicare avvalendosi degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di finanza;

repressione del traffico di sostanze stupefacenti, repressione di illeciti in materia valutaria ed in particolare delle illecite esportazioni di capitali all'estero;

controllo sulla spesa pubblica, inchieste a richiesta delle autorità di Governo, controllo sulla genuinità dei prodotti e delle sostanze di uso alimentare ed agrario, tutela del patrimonio artistico e archeologico;

altri numerosi servizi di polizia da eseguire in forza di leggi, la cui tutela è demandata anche alla Guardia di finanza.

A fronte di tali compiti istituzionali, i quali ovviamente presuppongono una complessa attività addestrativa di qualificazione del personale reclutato e di perfezionamento di quello in servizio, sta la attuale organizzazione della Guardia di finanza, che è suddivisa in un Comando generale, in Comandi e reparti territoriali costituiti da zone, legioni e nuclei di polizia tributaria, in scuole ed enti vari (articolo 3 della citata legge 23 aprile 1959, n. 189).

La ripartizione ordinativa dei reparti territoriali (zone, legioni e nuclei di polizia tributaria) corrisponde ad una organizzazione che prevede, in linea di massima, un comando di zona, retto da generale di brigata, con alle dipendenze uno o più comandi di legione ed un comando di nucleo regionale di polizia tributaria, retti entrambi da colonnelli.

Ai comandi di legione sono affidati, in linea principale, i servizi di cui al gruppo I, a quelli di nucleo regionale di polizia tributaria i servizi di cui al gruppo II sopra riportato.

Il comando di zona assolve compiti di direzione e di coordinamento dell'attività degli anzidetti comandi.

Alla sede di Roma opera un nucleo centrale di polizia tributaria, direttamente dipendente dal Comando generale, con compiti di servizio a livello nazionale.

Tale primaria suddivisone avrebbe un suo concreto significato ove sussistessero condizioni per la realizzazione di un ordinamento come quello delineato. Ma, in effetti, ben diversa è la realtà. Si verifica, infatti, che i comandi di zona, la cui costituzione è vincolata dall'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 all'organico dei generali di brigata, siano attualmente otto. La loro circoscrizione risente quindi della ristrettezza di tale numero, tanto che esistono alcune zone che comprendono il territorio di diverse regioni, come quelle di:

Venezia, con circoscrizione nel Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Bologna, con circoscrizione nell'Emilia-Romagna, Marche e Abruzzi;

Roma, con circoscrizione nel Lazio, Umbria, Toscana, Sardegna;

Napoli, con circoscrizione nella Campania, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria.

L'estensione territoriale di tali circoscrizioni si commenta da sé e lascia chiaramente comprendere come siano di fatto limitate le attività che può svolgere l'ufficiale generale preposto al comando di zona.

Ma v'è di più: i comandi di nucleo regionale di polizia tributaria, ubicati in alcuni centri di maggiore produttività del reddito nazionale, si appalesano ora insufficienti, poiché lo sviluppo economico nazionale ha essunto livelli tali, in talune regioni e provincie, per cui fondatamente si postula l'istituzione di altri nuclei regionali di polizia tributaria in nuove sedi e il potenziamento di quelli esistenti, per soddisfare le esigenze del controllo fiscale, mediante la costituzione di reparti della specie, la quale consentirebbe l'alleggerimento dei compiti ora gravanti sui nuclei e sulle legioni esistenti.

Anche l'istituzione di nuovi nuclei regionali di polizia tributaria è vincolata dalla legge (articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189) alle disponibilità organiche del grado di colonnello.

Oltre alla rilevata insufficienza dei comandi di zona e di nucleo regionale di polizia tributaria, va peraltro posto in rilievo che è appena sufficiente il numero dei comandi di legione (retti pur essi da colonnello), sui quali finiscono per gravitare, intralciandone le attività, molti compiti che dovrebbero essere propri dei nuclei regionali di polizia tributaria.

L'ordinamento della Guardia di finanza, imperniato per la maggior parte sugli anzidetti comandi di legione, non è più attuale, perché riferito ad un criterio di difesa fiscale ancorato a rigidi schemi territoriali

ed aderente a tempi nei quali i comandi superiori esprimevano soltanto funzioni direttive e di inquadramento dei minori livelli gerarchici.

Il che non è più rispondente alle necessità della presente epoca, nella quale alle funzioni di comandante di reparto svolte da ufficiali, anche di minore rango gerarchico, si affiancano quelle dell'ufficiale, anche di grado elevato, che, mettendo a profitto la esperienza e la preparazione professionale maturate in lunghi anni di carriera, diviene organo esecutivo dell'attività di polizia tributaria, in cui si concreta il controllo fiscale ed opera, svincolato dal rigido schema ordinativo comandante-reparto, in complesse *equipes* distinte per rami di tributi, costituite presso i reparti, il nucleo centrale e quelli regionali di polizia tributaria, che più propriamente si adattano alla realizzazione dell'anzidetto controllo fiscale.

Sorge, quindi, l'esigenza di dare luogo alla costituzione di più nuclei regionali di polizia tributaria di quanti non ne permettono oggi i volumi organici del grado di colonnello nella Guardia di finanza e di potenziare quelli già esistenti.

Si tratta di alimentare, come s'è detto, una specie di reparto al quale sono di massima affidati i compiti istituzionali elencati nel gruppo II sopra citato, compiti in cui prevale l'esecuzione dell'attività di polizia tributaria e di lasciare, con opportune integrazioni, alle legioni i compiti di cui al gruppo I, per metterle nelle condizioni di meglio operare nei settori di specifica attribuzione.

Occorre in definitiva bilanciare il rapporto legioni-nuclei regionali di polizia tributaria, assicurando la funzionalità delle zone che di tale rapporto sono l'ente coordinatore, equilibratore e di controllo, mediante un opportuno adeguamento dei volumi organici degli ufficiali preposti al comando di tali reparti e di quelli, in ispecie ufficiali superiori, che dei nuclei regionali di polizia tributaria costituiscono la parte essenziale.

La determinazione di nuovi organici nei gradi anzidetti impone peraltro una avveduta considerazione, in termini di realtà, di quali debbano essere gli organici dei gradi di ufficiale subalterno, allo scopo di creare uno strumento armonioso e di non appesantire l'onere finanziario della presente proposta di legge.

L'impiego degli ufficiali subalterni dovrebbe, infatti, avere prevalentemente luogo presso i reparti territoriali dipendenti dai comandi di legione (tenenze e sezioni operative di frontiera e litoranee), impegnati nei compiti di vigilanza preventiva e fissa di cui al gruppo I di servizi sopra indicato, mentre presso il nucleo centrale e quelli regionali di polizia tributaria, già esistenti o da costituire, dovrebbe essere impiegata la maggior parte degli ufficiali superiori.

Alla contrazione del numero complessivo degli ufficiali inferiori la Guardia di finanza provvederà mediante la revisione dei criteri di impiego dei propri quadri ufficiali, la ristrutturazione ordinativa interna e l'eventuale impiego di anziani ed esperti marescialli maggiori, come già in passato e in atto si è verificato.

Le affermate esigenze di revisione organica dei quadri ufficiali del Corpo dovrebbero quindi, quanto meno, comportare:

a) la scissione in due delle attuali zone di Venezia, di Roma e di Napoli;

b) la conseguente istituzione di zone e nuclei regionali di polizia tributaria alle sedi di Udine e Bari, che integrerebbero i comandi di legione in tali sedi già esistenti e di una zona a Firenze;

c) l'istituzione di comandi di legione laddove la circoscrizione dei reparti attualmente esistenti risulta insufficiente anche all'esecuzione dei compiti di vigilanza fissa e preventiva attualmente demandati a comandi di gruppo;

d) la revisione dell'ordinamento del nucleo centrale e dei nuclei regionali di polizia tributaria ai fini di una più articolata ripartizione interna per rami di tributi;

e) il riordinamento delle scuole e degli istituti di istruzione della Guardia di finanza, per rendere meglio aderenti alle contingenti necessità le attività di addestramento, di perfezionamento e di specializzazione del personale. In particolare sembra necessario riordinare le Scuole alpina e nautica ove si addestra e si specializza il personale della Guardia di finanza destinato al servizio in montagna e sul mare, svincolando tali istituti dalla attuale dipendenza dalla Legione allievi, organo di reclutamento e di addestramento dei finanzieri, nella considerazione che le scuole sopra citate provvedono non solo all'addestramento e alla specializzazione della truppa, ma anche alla specializzazione dei sottufficiali e, in qualche caso, degli ufficiali;

f) la conseguente ristrutturazione degli organici degli ufficiali dei restanti gradi per adeguarli alla nuova fisionomia operativa

che dovrà essere assunta dalla Guardia di finanza.

Si propone, pertanto, il seguente riordinamento organico:

	Organici attuali	Organici proposti	Differenza
Sottotenenti e tenenti	500	415	— 85
Capitani	400	400	—
Maggiori	100	120	+ 20
Tenenti colonnelli	170	220	+ 50
Colonnelli	30	42	+ 12 (*)
Generali di brigata	10	13	+ 3
Generali di divisione	3	3	—
TOTALE . . .	1.213	1.213	

(*) In tale numero vanno integralmente riassorbite le eccedenze determinate nel grado di colonnello dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

Attraverso tali organici:

a) si rispetterebbero più propriamente le caratteristiche operative della Guardia di finanza i cui ufficiali non devono considerarsi soltanto preposti a determinati reparti in un rapporto ordinativo comandante-reparto caratteristico di altre Forze armate e di polizia, ma vanno riguardati, soprattutto nei gradi di ufficiale superiore, come appartenenti ai nuclei regionali di polizia tributaria, ove si concentra l'attività essenziale della vita del Corpo, quella appunto di polizia tributaria;

b) si creerebbero, in sostanza, le premesse per una più efficace e penetrante azione di contrasto al fenomeno della frode fiscale.

Per operare il sopracitato riordinamento, è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che prevede:

ART. 1. — Sostituzione della tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, con altra tabella, nella quale sono fissati i nuovi volumi organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (da assumere in fasi diverse e cioè dal 1° luglio 1971 e dal 1° gennaio 1972 per gruppi di gradi).

ART. 2. — Disposizioni sul riassorbimento nel nuovo organico dei colonnelli delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375. Vengono così stabilizzate le dodici unità eccedenti, senza che l'assunzione del nuovo organico comporti promozioni in aumento al grado di colonnello.

ART. 3. — Conferma delle modalità di riassorbimento delle eccedenze, peraltro in via di eliminazione, esistenti nel grado di tenente colonnello per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 269.

ART. 4. — Disposizioni per la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore per l'anno 1971.

ART. 5. — Conferma della validità dei periodi di comando compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e *prorogatio* per i due anni successivi della attuale disciplina di acquisizione dei requisiti di comando. Tanto al fine di salvaguardare situazioni acquisite ed evitare turbative nella destinazione del personale ufficiali, al quale la nuova normativa richiede, sino al grado di colonnello, il compimento di almeno un anno di comando di legione, gruppo, compagnia, tenenza o sezione operativa, con esclusione di equipollenze.

ART. 6. — Maggior onere finanziario, valutato per il secondo semestre dell'anno finanziario 1971 in lire 30.000.000 e per l'anno finanziaro 1972 in lire 53.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1° gennaio 1972 per gli altri gradi.

ART. 2.

L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

ART. 3.

L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

ART. 4.

Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli

ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

ART. 5.

Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge – valutato in lire 30.000.000 per il secondo semestre dell'anno finanziario 1971 – si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	3	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	3 in 4 anni (*b*) (*c*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*e*)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (*f*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	120	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (*g*)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
Sottotenente . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*h*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
Per l'anno 1972 vanno computate le frazioni di unità degli anni precedenti.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*c*) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.
(*d*) Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.
Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di generale di brigata resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.
Per l'anno 1972 le promozioni a generale di brigata sono 6, di cui 3 ad aumento di organico.
(*e*) Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione è aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.
(*f*) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.
Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.
(*g*) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.
(*h*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.